

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres.

L.R. 42/1996, articoli 18 e 52. Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare:

- l'articolo 18, comma 3, che testualmente recita: «In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva»;
- l'articolo 52, con il quale si istituisce la Riserva naturale regionale della Val Rosandra;
- l'articolo 55, comma 9 che testualmente recita: «Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso é affidata alla Direzione regionale dei parchi»;

VISTO - ai fini della definizione della struttura attualmente competente a gestire, in base a quanto normato dal precitato articolo 55 comma 9 della legge regionale 42/1996, la Riserva naturale regionale della Val Rosandra - l'Allegato A del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, rubricato «Ordinamento ed organizzazione delle strutture organizzative direzionali appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali», ed in particolare, al suo interno, l'articolo 99 comma 1 lettera a);

VISTO il parere favorevole n. 2/2005 di data 6 settembre 2005 del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve sulla bozza del Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna dott. Isidoro Barzan per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale n. 3734 di data 14 settembre 2005, con il quale viene adottato il Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;

CONSIDERATO CHE:

- le norme contenute in detto regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo;
- tale Regolamento, una volta definitivamente approvato, avrà valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Val Rosandra e sarà attuato dall'Organo gestore della Riserva;
- per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di Conservazione e Sviluppo si opererà in deroga ai divieti e alle disposizioni dell'allegato Regolamento, una volta definitivamente approvato;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del «Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 23 settembre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra.

Capo I

Norme generali

Art. 1

(Norme generali)

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/96, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Val Rosandra ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.

3. Su proposta dell'Organo gestore della Riserva, approvata dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi (Allegato A) sulla base di criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente regolamento.

Capo II

Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

Art. 2

(Attività agricole)

1. È consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/96 che istituisce la Riserva naturale regionale della Val Rosandra ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione delle praterie naturali e dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi e mediante zootecnia e allevamento di tipo naturalistico. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A. L'Organo gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Nei limiti del fondo di incentivazione, il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, anche a seguito di convenzione con l'Organo gestore. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica da parte dell'Organo gestore dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente. Ai fini dell'accesso all'incentivo per lo sfalcio, i soggetti interessati all'incentivo per lo sfalcio devono inoltrare domanda preventiva all'Organo gestore entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere completa dei dati catastali per l'identificazione del fondo. Gli sfalci non dovranno essere comunque effettuati, ai fini della tutela della fauna, prima del 15 giugno di ciascun anno, salvo autorizzazione da parte dell'Organo gestore.

3. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96, con l'esclusione delle colture agricole arboree.

2. Il Piano di gestione, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Il pascolo finalizzato alla gestione e al controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

2. Il pascolo per finalità naturalistiche, inteso come attività ecosostenibile da parte dei terreni pascolivi della Riserva, è incentivato mediante interventi mirati al mantenimento delle superfici a pascolo e prato-pascolo.

3. L'Organo gestore provvede all'erogazione di premi incentivanti, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti di cura, miglioramento dei pascoli e prato-pascoli, da corrispondere ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, nei limiti del Fondo di incentivazione istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

Art. 5

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per le praterie naturali, i prati stabili, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/81.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/81, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/81. L'Organo gestore, su richiesta del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici può essere promosso il censimento delle «Piante Monumentali» della Riserva, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Organo gestore.

5. Possono essere individuate altre essenze arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, nei limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Organo gestore.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, d'intesa con l'Organo gestore.

3. L'Organo gestore accerta, mediante il Piano pluriennale di gestione faunistica, sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nel Comune compreso nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.

4. L'Organo gestore può dotarsi di strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Programma a propria discrezione la liberazione, all'interno della Riserva, di animali riabilitati provenienti da centri di recupero faunistici, ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

5. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento del maggior numero di specie di fauna. Il Piano prevede specifici studi, ricerche, monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti.

3. L'Organo gestore collabora con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna.

4. L'Organo gestore coordina le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, i soggetti interessati, pubblici ovvero privati, devono preventivamente informare l'Organo gestore dei propri programmi di attività.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli Enti, Istituti ed Associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale della Val Rosandra, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposti con il successivo Capo IV. Al fine della tutela di habitat o specie di particolare pregio l'Organo Gestore individua le aree di speciale tutela all'interno delle quali sono vietate le attività escursionistiche, alpinistiche o d'altra natura.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

4. L'attività cicloturistica si svolge esclusivamente lungo la viabilità principale e su quella definita nel Piano di Conservazione e Sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione dei velocipedi, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

5. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria; in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere b) e c), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in appositi contenitori, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa nei seguenti tratti di strada pubblica:

- tratto della strada statale n. 14 compreso all'interno del perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra;
- tratto di strada che collega verso ovest la località di Draga S. Elia al più vicino tratto di strada pubblica esterno al perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra;
- tratto di strada che collega l'abitato di Pese con la cima del Monte Cocusso.

3. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua la viabilità di servizio propria della Riserva, la quale è interdetta al pubblico transito mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

Capo III

Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni
da pubblicarsi all'Albo del Comune della Riserva

Art. 14

(Disposizioni dell'Organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina le attività di seguito elencate:

- a) il campeggio mobile ex articolo 70 legge regionale 2/2002;
- b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
- c) l'interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:
 - possono recare disturbo alla fauna;
 - possono danneggiare la flora;
 - possono danneggiare concrezioni nelle grotte;
- d) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo dei Comuni territorialmente interessati.

Capo IV

Divieti

Art. 15

(Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

- a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;

- b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;
- e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
- f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica: *Genista holopetala*, *Genista januensis*, *Melampyrum fimbriatum*, *Digitalis laevigata*, *Lactuca quercina* var. *integrifolia*, *Daphne alpina*, *Moehringia tommasinii*, *Stachys subcrenata* var. *fragilis*, *Festuca spectabilis* ssp. *carniolica*, *Drypis spinosa* ssp. *jacquiniana*, *Athamanta turbith*, *Silene saxifraga*, *Laserpitium siler*, *Stipa calamagrostis*, *Calamagrostis varia*, *Teucrium flavum*, *Phyllirea latifolia*, *Coronilla scorpioides*, *Allium saxatile* ssp. *tergestinus*, *Hyssopus officinalis* ssp. *aristatus*, *Stipa eriocalis* ssp. *austriaca*, *Juniperus oxycedrus* ssp. *oxycedrus*;
- g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;
- h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;
- i) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli;
- l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Organo gestore, di cui al precedente articolo 5 comma 4;
- m) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
- n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;
- o) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
- p) la realizzazione di discariche di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- q) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
- r) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- s) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- t) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;
- u) la realizzazione di nuove vie ferrate.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39 comma 2 della legge regionale 42/96.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 14 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

Capo V

Criteria e modalità di corresponsione degli indennizzi

Art. 17

(Criteria)

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole e beni immobili.

2. In caso di accertato e riconosciuto danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

- a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene, salvo il caso di specifici vincoli di legge;
- b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/94 e del regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996 n. 0373/Pres.

4. Eventuali polizze assicurative possono essere funzionali per la verifica e il riconoscimento dell'eventuale danno e relativo indennizzo.

Art. 18

(Modalità)

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

Capo VI

Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

Art. 19

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune della Riserva;
- b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alla Riserva.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva della Val Rosandra, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al regolamento stesso.

2. Fino all'approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.

Allegato A

Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

€ 258,23 ad ettaro + € 103,29 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0377/Pres.

L.R. 18/2005, articolo 44. Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

VISTO, in particolare, l'articolo 44, comma 1, della citata legge regionale 18/2005, in base al quale la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille;

VISTO l'articolo 44, comma 2, secondo periodo, della citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le indennità destinate ai componenti della Commissione sono determinate con delibera della Giunta regionale;

VISTA, altresì, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

RITENUTO di richiedere le designazioni di due esperti in telefonia alla società Telecom Italia, a ragione della sua natura di unico operatore detentore di significativo potere sul mercato del traffico e dei servizi telefonici, come risulta dalle rilevazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e di richiedere le designazioni di due esperti in scrittura e lettura Braille all'Unione Italiana Ciechi, ente rappresentativo e di tutela degli interessi dei ciechi ed ipovedenti;

VISTA la nota prot. 1980 dell'1 settembre 2005, con la quale la società Telecom Italia ha provveduto a designare quali esperti in telefonia i signori: